



# COMUNE DI MERÌ

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

## ORDINANZA SINDACALE

REG. GEN. N° 10 del 23 Maggio 2025

<b>OGGETTO</b>	<b>Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie in vetro e lattine e di bevande alcoliche e superalcoliche in occasione della manifestazione "La Notte Rosa - II Edizione" che si svolgerà giorno 01 Giugno 2025 dalle ore 18:00 presso la Piazza Umberto I e Piazza XXIV Maggio.</b>
----------------	--

### IL SINDACO

**PREMESSO** che nel giorno 01 Giugno 2025 si svolgerà la manifestazione denominata "La Notte Rosa II Edizione", a partire dalle ore 18:00 e sino alle 23:59 presso le Piazze Umberto I e XXIV Maggio;

**VISTO** il Piano di Sicurezza Prot. Gen. n. del n. 4118 del 21.05.2025, redatto dall'Ing. Giambattista Isdrajà;

**RITENUTO** che nel rispetto delle disposizioni emanate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, si è evidenziata la necessità di assumere specifiche misure a tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica in occasione appunto di eventi, per i quali è presumibile la presenza di un numero rilevante di persone su aree pubbliche;

**VISTA** la Circolare del ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, relativa all'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni;

**CONSIDERATO** che la predetta circolare prevede, tra l'altro, la valutazione da parte dei Sindaci di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

**RITENUTO** che, effettivamente, durante le pubbliche manifestazioni la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro e lattine, associati al contesto ambientale ed all'euforia collettiva, possa far registrare l'uso improprio degli stessi con la conseguente non corretta dispersione, nelle aree di consumo e nelle immediate vicinanze, di un elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine i cui frammenti, in caso di rottura, costituiscano serio pericolo per l'incolumità delle persone;

**DATO ATTO** che gli spettatori possono giungere sul luogo di svolgimento delle manifestazioni già in possesso di bottiglie di vetro o di lattine;

**RITENUTO** quindi necessario, al fine di garantire il preminente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza, di disporre il divieto di somministrazione, vendita e consumo

di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro ed in lattine durante lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi natura su aree pubbliche;

**CONSIDERATO** che l'applicazione del presente provvedimento possa essere limitata a tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, in corrispondenza ed in prossimità delle quali sono in corso le iniziative;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., artt. 7-54; **VISTO** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art.9;

**VISTO** il D.M 5 agosto 2008 emanato dal Ministero dell'Interno;

**VISTO** l'art. 650 del Codice Penale;

**VISTA** le Circolari del Ministero dell'Interno riguardanti lo svolgimento di eventi pubblici;

**VISTO** il piano di sicurezza e gestione delle emergenze, (Safety – Security) relativo alla manifestazione;

**RICONOSCIUTA**, pertanto, la necessità, urgenza ed indifferibilità di adottare apposita Ordinanza atta a disciplinare la vendita, somministrazione e consumo di alcolici e superalcolici, nel rispetto del superiore interesse di tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, della sicurezza stradale e della quiete pubblica;

#### **ORDINA**

In occasione della manifestazione "*La Notte Rosa - II Edizione*" che si svolgerà giorno 01 Giugno 2025, presso la Piazza Umberto I e Piazza XXIV Maggio, dalle ore 18:00 e ss., come in premessa descritta:

**1) È fatto assoluto divieto ai titolari di esercizi pubblici, ricadenti nell'area dell'evento di che trattasi, ed ai venditori ambulanti, presenti in occasione dell'evento predetto, di somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie e recipienti di vetro, nonché in lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita.**

**2) È fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie in vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dalla manifestazione.**

**3) È fatto assoluto divieto ai titolari di esercizi pubblici, ricadenti nell'area dell'evento di che trattasi, ed ai venditori ambulanti, presenti in occasione dell'evento predetto, di somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche.**

**4) È fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande alcoliche e superalcoliche, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dalla manifestazione.**

La presente ordinanza si applica:

- a tutte le aree pubbliche interessate dallo svolgimento dell' evento, con conseguente presenza di persone su aree pubbliche a qualsiasi titolo, di cui in premessa, per tutta la durata dell'evento stesso.

#### **AVVERTE**

- che ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle norme contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è fissata in misura fissa, pari ad euro 250,00;

- che in caso di mancato pagamento delle sanzioni si procederà secondo quanto previsto dall'art. 20 della L. 689/81 e ss.mm.ii.;
- che ai fini della presente Ordinanza sono ritenuti responsabili in concorso, secondo le previsioni di cui all'art. 5 della L. 689/81 e ss.mm.ii., coloro che commettono la violazione, nonché i responsabili dei relativi esercizi commerciali, artigianale e/o di somministrazione;

#### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Merì per almeno 15 giorni consecutivi e diffusa attraverso gli ulteriori canali di informazione del Comune di Merì;
- che la presente ordinanza trova immediata applicazione all'atto della pubblicazione;
- sia trasmessa per gli adempimenti di competenza, applicazione ed osservanza:
  - Al Prefetto di Messina;
  - Al Questore di Messina;
  - Al Commissariato di P.S. di Barcellona P.G.;
  - Alla locale Stazione dei Carabinieri di Merì;
  - Al Comando di Polizia Municipale di Merì;
  - Al Responsabile dell'Area I per la pubblicazione all'Albo Pretorio online;
  - Al Presidente dell'Associazione "Star Dance Accademy " di Merì, Dott.ssa Giusi Cicciari e per il tramite ai soggetti coinvolti, n.q. di attività di esercizi commerciali e operatori economici, nella manifestazione;
  - A tutti i titolari di pubblici esercizi ricadenti nel luogo dell'evento "La notte Rosa – II edizione";

#### **INFORMA**

Che, ai sensi dell'art.3 com. 4 della Legge 07/08/1990 n° 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n° 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, per violazione di legge, incompetenza o per eccesso di potere al T.A.R. di Catania o entro 120 giorni al Presedente della Regione Sicilia Merì, 23 Maggio 2025

*Il Sindaco*  
**Dott. Filippo G. Bonansinga**

